



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PARMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>PARMEGGIANI</u> | <u>CARLO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>ROCCA</u> | <u>GIOVANNI</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>LARINI</u> | <u>EVIO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. /2012 depositato il 20/11/2012
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° INTERESSI
contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA CENTRO S.P.A.
difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE
CUCCU PAOLO
VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1170/2012

UDIENZA DEL

23/02/2016 ore 09:00

N°

625/01/16

PRONUNCIATA IL:

23.02.16

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

08.09.16

Il Segretario

FUNZIONARIO TRIBUTAR
AREA III
Francesca Marziano



RICORSO N. 1/12

PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO IMP. ASSENTE - INTERESSI

EQUITALIA CENTRO S.P.A.

FATTO:

Con il suddetto preavviso Equitalia, facendo riferimento alla cartella notificata il 27/05/2011 per l'importo di € 13.231,58, ha emesso il suddetto atto intimando il fermo amministrativo di un'auto Audi 2005.

L'istanza di sospensione del provvedimento è stata respinta dalla CTP in data 06/12/2012.

RICORSO:

Con istanza depositata il 20/11/2012 la ricorrente chiede l'annullamento dell'atto ritenendolo giuridicamente inesistente, per i seguenti motivi:

- Bene oggetto di fermo è del tutto strumentale all'attività svolta in quanto è l'unico mezzo a disposizione della ricorrente ed è indispensabile per il lavoro di impiegata part time.
- Il D.L. 69/2013 e la conseguente L. 98/2013 esclude tassativamente dal fermo amministrativo i beni strumentali dell'esercizio della professione.
- Allega diverse decisioni di CTR e CTP fra cui quella di Parma sez. IV sent. 1/2014 che accoglie il ricorso prendendo atto delle novità introdotte dalla L. 98/2013.
- Manca l'allegazione dell'atto prodromico.
- Manca la notifica a mezzo raccomandata è considerata inesistente quanto effettuata dall'agente senza l'intervento di uno dei soggetti abilitati dalla legge.
- Manca l'indicazione del calcolo degli interessi e degli aggi.
- Manca l'allegazione delle cartelle di pagamento da cui deriva il provvedimento.

DEDUZIONI UFFICIO:

Con memoria depositata il 09/04/2013 chiede di respingere il ricorso per i seguenti motivi:

- La correttezza della condotta di Equitalia è dimostrata nei fatti per cui le eccezioni sollevate sono infondate in fatto e in diritto.
- La cartella è stata regolarmente notificata e la relativa comunicazione è stata inviata al contribuente producendo l'estratto di ruolo e la relata di notifica dimostrandosi in particolare che la cartella è stata ricevuta personalmente dalla contribuente.
- Le cartelle vengono notificate in unico originale consegnato al contribuente ma nei fatti la prova del credito è dimostrata dalla produzione in giudizio dell'estratto di ruolo che costituisce titolo esecutivo per la riscossione.
- La notifica a mezzo servizio postale risulta regolare e l'avviso di ricevimento diventa la prova della notifica sostituendo quella prevista dall'art. 149 cpc che fa riferimento agli effetti fiscali della notifica (CTP Milano).
- In tal senso si è anche espressa la Cassaz. 21945 del 20/09/2007 che segue la sent. 12010 del 22/05/2006.



OSSERVA:

Accerta la Commissione che il contribuente, oltre a sollevare rilievi di natura formale relativamente alla modalità di notifica dell'atto e sui contenuti dello stesso, eccepisce in primo luogo che il bene soggetto a fermo amministrativo è da considerare effettivamente strumentale in quanto è l'unico mezzo a disposizione della ricorrente per svolgere la propria attività.

Si dimostra nel caso che la ricorrente stessa risulta disabile, come certificato dai verbali sanitari emessi dalle commissioni competenti e perciò sia stata esentata dal pagamento del bollo sull'autovettura in questione.

Verificato che il Decreto del Fare convertito nella L. 98/2013 prevede che la strumentalità del bene oggetto di fermo pregiudichi il vincolo qui in discussione, la Commissione da atto che le circostanze confermino l'estraneità del vincolo all'automezzo.

Le restanti questioni riguardanti i vizi formali dell'atto sono considerate dal Collegio secondarie rispetto al concetto prevalente della strumentalità del bene.

Per questi motivi la Commissione dispone per l'accoglimento del ricorso valutando le spese di causa equamente compensate fra le parti stante la particolarità degli elementi in discussione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Spese di lite compensate fra le parti.

Parma, 23/02/2016

Il Relatore:
(Geom. G.Rocca)



Il Presidente:
(Dott. C. Parmeggiani)

